

STATUTO

DELLA

**ARCICONFRATERNITA DI
MISERICORDIA**

DI LUCCA

L'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, istituita sull'esempio della Consorella di Firenze con il Decreto Governativo del 15 Gennaio 1860 che dispose l'unione della Compagnia del "SS. Nome di Gesù, detta dei Poveri" (fondata a Lucca nel 1540) e della Compagnia del "SS. Crocifisso della Carità Cristiana" (fondata a Lucca nel 1664) poi divenuta Confraternita della "Carità Cristiana" (Lucca, 1809) in continuità storica con esse, ha la sua sede in Lucca, è sodalizio religioso e nelle attinenze civili è istituzione autonoma soggetta alle Leggi vigenti.

CAPO I - COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELL'ARCICONFRATERNITA

ART.1

E' istituita l'associazione denominata "ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA " con sede in Lucca, via Cesare Battisti, 2 - Arcidiocesi e Provincia di Lucca.

ART.2

L'Arciconfraternita è un sodalizio di volontariato di ispirazione Cattolica, che opera alla luce dei valori evangelici, nel segno dell'unità dei credenti in Cristo. Ha per insegna Gesù Crocifisso contornato dalla corona detta "alla Cappuccina"; ai piedi della croce è posta la lettera "M", iniziale di Misericordia, a ricordare che l'Arciconfraternita ha avuto origine dalla Compagnia del "SS. Nome di Gesù, detta dei Poveri" che trasportava, per amore di Dio, i defunti dall'Ospedale cittadino di S. Luca, detto "della Misericordia" (fondata nel 1262), al luogo della sepoltura. La suddetta insegna, sormontata da corona regale, è riprodotta in un vessillo avente i colori araldici del Comune di Lucca (bianco e rosso), ai lati del quale scendono due nastri dorati.

L'Arciconfraternita celebra la sua festa il 16 gennaio, giorno in cui la Chiesa ricorda San Marcello Pontefice e Martire, in memoria del giorno 18 marzo 1667 data in cui la Compagnia del "SS. Crocifisso della Carità Cristiana", fu aggregata all'Alma Arciconfraternita del "SS. Crocifisso di San Marcello" di Roma, e dedicò il suo Oratorio al Santo (1693).

La veste dell'Arciconfraternita è la cappa di tela nera con cappuccio ("buffa") e cingolo ("cordone") di crine ai fianchi cui viene appesa la corona del rosario.

L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, possiede strutture e organizzazioni democratiche; mantiene soventi rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni, con l'Autorità ecclesiastica e con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ART.3

Il fine dell'Arciconfraternita è quello di esercitare e promuovere, con azioni di volontariato, le opere ispirate alla carità cristiana anche attraverso le seguenti attività di solidarietà sociale:

- a) l'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali ivi incluso il trasporto

- di malati, feriti e infermi, la gestione di ambulatori, asili di soccorso, centri di accoglienza e quant'altro si renda necessario a tutti i livelli;
- b) la donazione di sangue e di organi;
 - c) l'intervento, nell'ambito della Protezione Civile, nelle pubbliche emergenze e calamità, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti e Associazioni, nonché con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
 - d) l'esercizio dell'attività di onoranze funebri e di quella relativa ai servizi cimiteriali in ogni loro fase;
 - e) il suffragio delle anime degli iscritti;
 - f) l'adempimento ai legati;
 - g) la celebrazione delle funzioni religiose secondo gli obblighi e le tradizioni;
 - h) l'istituzione di opere che rispondono ai bisogni morali e sociali dei tempi, nello spirito dell'insegnamento evangelico cristiano.

L'Arciconfraternita, ai fini di favorire la crescita personale, spirituale e civica degli iscritti, esercita le attività di informazione e formazione permanente dei Confratelli mediante corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

L'Arciconfraternita si propone altresì, di contribuire al superamento delle situazioni di emarginazione e di abbandono delle persone, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana e di favorire nell'ambito delle proprie attività istituzionali la creazione di posti di lavoro, anche favorendo l'istituzione di cooperative sociali ed eventuali consorzi, per agevolare l'inserimento lavorativo soprattutto dei soggetti svantaggiati.

ART.4

L'Arciconfraternita, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, trae i mezzi economici e finanziari dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti privati e pubblici ivi compresi i rimborsi derivanti da convenzioni, da raccolte pubbliche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dall'esercizio di attività commerciali e produttive di supporto, direttamente connesse con quelle istituzionali, da altre attività consentite dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività statutarie.

ART.5

Le opere di volontariato dell'Arciconfraternita, salvo i casi eventualmente previsti dal Regolamento o, di volta in volta, deliberati dal Magistrato, sono gratuite. È severamente proibito agli iscritti, nell'esercizio di tali attività, accettare qualsiasi ricompensa a titolo personale. Sono altresì gratuite tutte le cariche elettive.

È fatto espresso divieto di procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di associazioni similari.

CAPO II - REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ARCICONFRATERNITA E DEFINIZIONE DEGLI ISCRITTI

ART.6

Per essere iscritti all'Arciconfraternita è necessario:

- 1) professare la religione Cattolica, alla luce dei valori evangelici, nel segno dell'unità dei credenti in Cristo;
- 2) avere una buona condotta morale e civile;
- 3) accettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Arciconfraternita all'atto della cerimonia della "Vestizione" che sarà fatta nei tempi e luoghi deliberati dal Magistrato;
- 4) contribuire ai bisogni dell' Arciconfraternita versando una quota di iscrizione iniziale ed una quota annuale, cd. quota associativa, nella misura preventivamente determinata dal Magistrato.

ART.7

Gli iscritti all'Arciconfraternita si chiamano Confratelli (maschi) e Consorelle (femmine) o con termine omnicomprensivo Confratelli od anche Confrati, e alimentano il loro vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base dell'Istituzione stessa. Tutti i doveri e diritti nei confronti dell'Istituzione, sia per l'esercizio delle opere che per il pagamento delle quote, sono sanciti nel Regolamento.

ART.8

I Confratelli e le Consorelle si distinguono in:

- 1) Aspiranti, fino all'età di anni 16;
- 2) Ordinari, coloro che non partecipano alle varie attività di servizio;
- 3) Attivi, coloro che prestano la loro opera nei modi stabiliti dal Regolamento;
- 4) Sostenitori, coloro che contribuiscono in modo sensibile ai bisogni, anche materiali, dell'Arciconfraternita;
- 5) Onorari, coloro che, per particolari meriti, sono considerati tali dall'Istituzione;
- 6) Graziati, in numero massimo di complessivi venti Confratelli e venti Consorelle, i più anziani per ordine di iscrizione.

ART.9

Alla morte di ogni Confratello o Consorella, l'Arciconfraternita ne suffraga l'anima nei modi prescritti dal Regolamento. Potranno essere aggregati all'Arciconfraternita i defunti i cui familiari desiderano farne suffragio, con le modalità stabilite dal Regolamento. Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione dei richiedenti in vita, tenuto conto della specificità del caso.

ART.10

Tutti i Confratelli e le Consorelle che abbiano compiuto la maggiore età, secondo le leggi dello Stato, in regola con il pagamento della quota associativa e non sottoposti a provvedimento di cui all' art. 14 lettera c) o d) od e) del presente Statuto, costituiscono il corpo elettorale dell' Arciconfraternita.

ART.11

La qualifica di iscritto all'Arciconfraternita si perde per dimissioni, decadenza, od espulsione.

- 1) Per dimissioni, mediante rinuncia scritta presentata al Magistrato.
 - 2) Per decadenza, quando venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Arciconfraternita di cui all' art.6; il provvedimento di decadenza, opportunamente motivato, e con le modalità previste dall' apposito regolamento, è determinato ed emesso dal Magistrato. Coloro che decadono per non aver pagato la quota associativa, dovuta entro sei mesi dal termine dell' anno solare di riferimento, possono essere successivamente riammessi come nuovi iscritti, con le modalità stabilite dall' art. 20 del presente Statuto e dall' apposito regolamento.
 - 3) Si perde per espulsione a seguito del procedimento disciplinare, come previsto dall'art.14 del presente statuto e dall' apposito regolamento.
- Con la perdita della qualifica di iscritto viene meno ogni diritto nei confronti dell'Arciconfraternita.

CAPO III – DISCIPLINA, DOVERI E RICONOSCIMENTI

ART.12

Gli iscritti all'Arciconfraternita devono:

- a) osservare lo Statuto, il Regolamento, e le disposizioni emanate dagli organi dell'Istituzione;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) svolgere diligentemente i servizi loro affidati con spirito di carità cristiana;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli e Consorelle un comportamento corretto e garantire massima collaborazione a coloro che sono preposti alle cariche sociali;
- e) collaborare alle iniziative dell'Arciconfraternita e partecipare alla vita associativa.

- f) contribuire ai bisogni dell' Arciconfraternita versando una quota di iscrizione iniziale ed una quota annuale, cd. quota associativa, nella misura preventivamente determinata dal Magistrato

ART.13

Agli iscritti dell'Arciconfraternita, che si distinguono per zelo ed assiduità di servizio nelle opere di culto e di carità cristiana, verranno conferite dal Magistrato attestati e riconoscimenti, nei modi e secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

ART.14

Agli iscritti che abbiano commesso violazioni dei loro doveri, possono essere applicati i sotto elencati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito e con invito a presentare, entro gg.15 (giorni quindici) dalla data indicata nella lettera delle contestazioni medesime, giustificazioni al Magistrato:

- a) Ammonizione, verbale o scritta;
- b) Sospensione a tempo determinato dalle attività istituzionali, con carattere d'urgenza;
- c) Sospensione a tempo determinato dalle attività istituzionali;
- d) Radiazione;
- e) Espulsione.

L' ammonizione, verbale o scritta, viene comminata con provvedimento motivato del Proposto, nelle forme, nei modi e con le tutele stabilite dall' apposito regolamento.

La sospensione a tempo determinato dalle attività istituzionali, con carattere d'urgenza, comporta l'allontanamento dalla sede e l'inibizione dalle attività di cui all' art. 3 del presente Statuto, dalla lettera a) alla lettera h), per un periodo massimo di giorni quindici, ivi inclusa la partecipazione ai momenti istituzionali, così come precisato dal provvedimento a cura del Proposto, nelle forme, nei modi e con le tutele stabilite dall' apposito regolamento; Tale provvedimento non è reiterabile per la medesima violazione.

La sospensione a tempo determinato e non superiore a dodici mesi, può comportare l'allontanamento dalla sede e l'inibizione dalle attività di cui all' art. 3 del presente Statuto, dalla lettera a) alla lettera h), per il periodo precisato dal motivato provvedimento a cura del Magistrato, nelle forme, nei modi e con le tutele stabilite dall' apposito regolamento.

La radiazione comporta l'allontanamento dalla sede e l'inibizione dalle attività, ivi inclusa la partecipazione ai momenti istituzionali, per il periodo di tre anni; esso è determinata con provvedimento motivato dell' Assemblea, nelle forme, nei modi e con le tutele stabilite dal presente Statuto ed intergrate dall'apposito regolamento. Decorso il periodo di radiazione, l'interessato può essere riammesso al ruolo, previa presentazione di domanda scritta al Magistrato che la sottoporrà all' Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente Statuto e dall' apposito regolamento. L'espulsione implica la perdita di ogni diritto verso l'Arciconfraternita e non consente la reintegrazione nell'Arciconfraternita; essa è determinata con provvedimento motivato dell' Assemblea, nelle forme, nei modi e con le tutele stabilite dal presente Statuto ed intergrate dall' apposito regolamento.

Contro qualsiasi provvedimento emesso nei suoi confronti, l'interessato può presentare ricorso in forma scritta, e comunque nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito regolamento, entro il termine perentorio di gg. 15 (giorni quindici) dalla notificazione, al Collegio dei Probi Viri, il quale, entro i successivi trenta giorni, sentito l'interessato e l'organo che ha emesso il provvedimento, decide con parere motivato, definitivo e inappellabile; il tutto salvo il diritto degli associati di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria a tutela dei propri interessi.

CAPO IV - ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA

ART.15

Organi dell'Arciconfraternita sono:

- 1) L'Assemblea;
- 2) Il Magistrato;
- 3) Il Proposto;
- 4) Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- 5) Il Collegio dei Probi Viri.

ART.16

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli e le Consorelle che abbiano compiuto sedici anni di età e non sottoposti a provvedimento di cui all' art. 14 lettera d) od e) del presente Statuto. Essa è presieduta dal Proposto; in caso di assenza o di impedimento, il Proposto è sostituito dal Primo Priore.

ART.17

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per ogni altro eventuale adempimento previsto nell'art. 18; in particolare:

- a) elegge il Magistrato, il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Probi Viri;
- b) entro il mese di aprile, in base alle relazioni del Magistrato e del Collegio dei Sindaci Revisori, discute e delibera sul resoconto dell'anno precedente ed entro il mese di novembre, discute e delibera circa il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- c) approva il Regolamento e decide sulle eventuali modifiche da apportare a esso;
- d) delibera su tutte le proposte del Magistrato e, nei limiti della propria competenza, anche su quelle presentate dagli iscritti, purché motivate e sottoscritte da almeno un decimo dei componenti l'Arciconfraternita;
- e) nell'ultima riunione dell'anno che precede la scadenza naturale degli organi elettivi dell'Arciconfraternita, stabilisce la data della elezione

(preferibilmente nel giorno di domenica) e nomina, a scrutinio segreto, la Commissione Elettorale in numero di tre membri effettivi e due supplenti; Sono eleggibili a tale incarico tutti coloro che fanno parte del corpo elettorale dell' Arciconfraternita, purché abbiano compiuto la maggiore età, secondo le leggi dello Stato, ed abbiano un' anzianità di iscrizione presso l' Arciconfraternita, di cinque anni.

L'Assemblea è convocata dal Proposto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso che dovrà essere affisso all'Albo dell'Arciconfraternita e comunicato tramite pubblica affissione nonché a mezzo stampa quotidiana locale; questi dovranno contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno. In occasione del rinnovo delle cariche elettorali, oltre a quanto sopra previsto, dovrà inviare nota scritta a tutti gli iscritti dell'Arciconfraternita per informarli dell'avvenimento elettorale.

ART.18

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Magistrato, almeno un decimo degli iscritti;
- b) ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Magistrato;
- c) quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Magistrato il Collegio dei Sindaci Revisori o il Collegio dei Probi Viri;
- d) Nel caso in cui si renda necessario procedere ad elezioni anticipate delle cariche istituzionali secondo quanto previsto dall' art.22.

Nei suddetti casi, fatta eccezione per quanto previsto al comma d) del presente articolo, il Proposto, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con le modalità previste dall'art.17, convoca l'Assemblea per lo svolgimento di una seduta straordinaria, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

ART.19

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché sia almeno pari al doppio dei componenti il Magistrato.

Ogni iscritto può rappresentare in Assemblea, al massimo un/a altro Confratello o Consorella, se fornito da delega scritta e firmata dal delegante; colui o colei che desiderano farsi rappresentare, possono fruire di tale istituto per una sola volta nell' arco dell' anno solare.

I verbali d'Assemblea sono redatti dal Segretario nominato, di volta in volta, dall'Assemblea che, ove necessario, potrà essere anche un notaio e devono essere sottoscritti dal Proposto, o da chi la presiede.

Hanno diritto di voto solo coloro che sono indicati nell' 10 del presente Statuto.

Tutte le votazioni sono palesi, meno quelle di indole personale e/o di carattere

elettorale, che devono farsi a scrutinio segreto. E' ammessa la votazione per appello nominale ove sia richiesto da almeno un quinto dei presenti.

ART.20

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti, non considerando nel numero dei votanti, gli astenuti. Non hanno diritto di voto i componenti del Magistrato e i Sindaci effettivi per le deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e per quelle che riguardano la loro responsabilità ma, agli effetti del numero legale, verranno considerati presenti.

L'approvazione dello Statuto è di esclusiva competenza dell'Assemblea. Per l'approvazione di modifica dello Statuto, per la radiazione, l'espulsione e la riammissione degli iscritti, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

La dismissione, la vendita e la costituzione di diritti reali di beni istituzionali, sui beni di valore storico-artistico e comunque su quei beni che rappresentano la storia dell'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, dovrà essere considerata solo ed esclusivamente nel caso in cui si presentino necessità considerate prioritarie o inderogabili, ma in nessun caso potranno essere dismessi i Documenti relativi alla storia dell'Arciconfraternita ed in particolare gli Atti collocati nell'Archivio storico dell'Arciconfraternita stessa i quali, nel caso di estinzione dell'Arciconfraternita, dovranno essere ceduti esclusivamente all'Archivio di Stato in Lucca, mentre, sempre in caso di estinzione dell'Arciconfraternita, i beni di culto dovranno essere ceduti esclusivamente alla Curia Arcivescovile di Lucca.

L'Assemblea delibera, con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, la dismissione, la vendita e la costituzione di diritti reali dei beni immobili destinati alla realizzazione di fini istituzionali ed il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità.

L'Assemblea delibera, con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, anche per la dismissione, e la vendita di beni mobili di valore storico-artistico appartenenti all'Arciconfraternita.

ART.21

Il Magistrato è l'organo esecutivo dell'Arciconfraternita ed ha i più ampi poteri amministrativi e gestionali, delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea. Il mandato del Magistrato è di cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Esso è composto dal Proposto, dal Primo Priore, dal Secondo Priore e da otto Assessori. Se durante il quinquennio, per qualunque causa, uno o più componenti venissero a mancare, questo/i varrà/nno integrato/i con chi ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e non subentrerà/nno automaticamente in incarichi specifici ricoperti dai componenti venuti a mancare. Nell'eventualità che la maggioranza dei componenti il Magistrato contestualmente si dimetta, tutti gli organi elettivi dell'Arciconfraternita decadono e restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino a che non sarà eletto il nuovo organo, salvo quanto previsto dall'art. 22.

ART.22

Il Magistrato, nella sua prima riunione successiva all' elezione, nomina, a maggioranza dei componenti e nel proprio ambito il Proposto, il Primo Priore, il Secondo Priore. Il Magistrato nomina nel proprio ambito il Segretario cui affida il compito di redigere e conservare il Verbale delle sedute del Magistrato nonché di sottoscriverlo unitamente al Proposto. Il Segretario, avuto il nulla osta del Magistrato, potrà avvalersi della collaborazione di personale dell' Istituzione che lo coadiuvi in detto compito.

Il Magistrato, conformemente a quanto stabilito dall' apposito regolamento, potrà istituire organi consultivi, storicamente definiti "Deputazioni", per materie di particolare rilevanza.

Altri compiti del Magistrato:

- a) provvedere alla scelta delle opere ispirate alla carità cristiana da porsi in atto;
- b) curare l'osservanza dei principi statutari dell' Arciconfraternita nonché la formazione degli iscritti relativamente ai vari settori di intervento;
- c) attuare le direttive impartite dall' Assemblea;
- d) deliberare sulla dismissione, la vendita e la costituzione di diritti reali dei beni mobili ed immobili di proprietà dell' 'Arciconfraternita, fatto salvo quanto previsto dall' art. 20 del presente Statuto;
- e) assicurare e mantenere il coordinamento tra gli iscritti secondo le norme statutarie;
- f) conferire i riconoscimenti;
- g) assicurare la tenuta dell' inventario dei beni mobili ed immobili;
- h) formare e presentare all' Assemblea il bilancio di previsione ed il conto consuntivo insieme alle relazioni di accompagnamento;
- i) deliberare le nuove maggiori spese e lo storno di fondi da un capitolo all' altro del bilancio;
- j) deliberare sull' accettazione di legati e donazioni;
- k) deliberare sulle azioni ed eccezioni da far valere in giudizio autorizzando il Proposto ad esercitarle;
- l) deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari di sua competenza.

I Priori e gli Assessori, indipendentemente dalle loro specifiche funzioni, coadiuvano il Proposto operando nei settori e svolgendo i particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidare loro.

In riferimento al comma primo del presente articolo, nel caso in cui il Magistrato, nelle sue prime tre riunioni successive all' elezione, non pervenga alle suddette nomine, il membro eletto con maggiore anzianità d' iscrizione all' Arciconfraternita ne dà comunicazione al Collegio dei Probi Viri che, esperite le varie consultazioni ed appurato l' impossibilità di pervenire a dette nomine, ha facoltà di convocare l' Assemblea straordinaria degli iscritti; in tale contesto l' Assemblea valuta le possibili soluzioni fin anche l' opportunità di pervenire a nuove elezioni. Fino al momento in cui il Magistrato neo eletto non perviene alla elezione del Proposto, del

Primo Priore e del Secondo Priore, resta in carica il Proposto precedentemente eletto con il compito di governare *ad interim* l'Arciconfraternita.

ART.23

Il Magistrato è convocato, di norma, almeno due volte al mese per il disbrigo degli affari dell'Arciconfraternita ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Proposto oppure quando sia presentata domanda motivata al Proposto da un terzo dei componenti il Magistrato stesso.

Il Magistrato è convocato e presieduto dal Proposto. In caso di assenza o di impedimento, il Proposto è sostituito nell'ordine: dal Primo Priore, dal Secondo Priore.

Le deliberazioni devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti e adottate con il voto della maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'invito alle adunanze del Magistrato è trasmesso, normalmente, al domicilio dei componenti almeno cinque giorni prima dell'adunanza, insieme all'ordine del giorno degli affari da trattarsi. In deroga a quanto sopra, stante il suo carattere di organo di governo, il Magistrato può essere convocato in qualsiasi momento ove se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, anche senza preavviso di cinque giorni, mediante comunicazione ai suoi componenti.

Nel Magistrato tutte le votazioni sono palesi meno quelle di indole personale che devono farsi a scrutinio segreto.

Le adunanze del Magistrato sono private.

ART.24

Il Proposto è il legale rappresentante dell'Arciconfraternita e ad esso spetta:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Magistrato;
- b) stipulare gli atti già autorizzati dal Magistrato, sottoscrivere i mandati, le carte, i libri sociali, i registri contabili, fiscali e gli inventari, e tenere la corrispondenza ufficiale;
- c) autorizzare le spese d'urgenza e provvedere eccezionalmente, nei casi di necessità, a tutti gli affari di competenza del Magistrato, compresi atti cautelativi e ricorsi di urgenza, salvo chiedere la ratifica al Magistrato alla prima riunione;
- d) proporre al Magistrato le nuove domande di iscrizione;
- e) assumere, d'urgenza, tutti i provvedimenti disciplinari, salvo ratifica del Magistrato o, se di competenza, dell'Assemblea;
- f) curare l'osservanza dello Statuto, del Regolamento, e l'esecuzione delle delibere del Magistrato e dell'Assemblea;
- g) coordinare l'attività dei gruppi che operano in seno all'Arciconfraternita e in armonia con essa;
- h) proporre gli argomenti e le materie da trattare nelle adunanze del Magistrato e dell'Assemblea, delle quali fissa

- il giorno e l'ora;
- i) deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari di sua competenza.

Il Proposto può avvalersi dei membri dello stesso Magistrato collegialmente o singolarmente, per specifiche attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento, il Proposto è sostituito nell'ordine: dal Primo Priore, dal Secondo Priore.

ART.25

Il Collegio dei Sindaci Revisori e il Collegio dei Probi Viri sono composti ciascuno da tre membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi nomineranno al loro interno un Presidente che avrà il compito di convocare e presiedere le riunioni. Il mandato dei due Collegi è di cinque anni ed i membri possono essere rieletti. Se durante il quinquennio, per qualunque causa, uno o più componenti venissero a mancare, questi verranno sostituiti dai rispettivi supplenti; nel caso in cui venissero a mancare anche i supplenti, questi saranno integrati con chi ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni; il nuovo entrato o i nuovi entrati resta/no in carica per il tempo rimanente alla scadenza del quinquennio iniziato.

I Revisori dei Conti procedono almeno semestralmente alla verifica di cassa compilando apposito verbale da trasmettere al Magistrato. Entro il 31 marzo di ogni anno debbono provvedere a verbalizzare le risultanze della verifica compiuta sul bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente; il relativo verbale verrà presentato al Magistrato ed illustrato all'Assemblea per gli atti di competenza.

Il Collegio dei Probi Viri si riunisce su convocazione del proprio Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno due volte l'anno, per la verifica dell'andamento dell'Arciconfraternita. Esso, in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti, formulando, quando lo ritenga opportuno, osservazioni e proposte al Magistrato;
- b) è arbitro sulle divergenze e sulle norme dello Statuto e dei regolamenti;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confrati nonché in materia elettorale, nei casi previsti dal presente Statuto e dall'apposito regolamento.

Spetta al Presidente del Collegio stabilire le regole procedurali, fermo restando quanto previsto nell'apposito regolamento, in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Il Collegio dei probi Viri è tenuto a decidere con equità; le sue pronunce sono motivate ed inappellabili, salvo il diritto degli associati di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria a tutela dei propri interessi.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probi Viri possono partecipare alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Probi Viri deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei membri effettivi.

CAPO V – IL CORRETTORE

ART.26

Il Correttore è l'Assistente spirituale dell'Arciconfraternita e :

- a) cura l'osservanza dello spirito cristiano dell' Arciconfraternita;
- b) prepara moralmente e spiritualmente gli iscritti nel periodo che precede l'ammissione all' Arciconfraternita (Vestizione), esprimendo il proprio parere;
- c) cura la formazione spirituale degli iscritti secondo le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e concordando con il Magistrato eventuali altre attività;
- d) sottopone all'Autorità Ecclesiastica Diocesana l'accettazione di nuovi legati per le SS. Messe ed oneri di culto, soddisfa gli oneri dei vari legati e ne tiene la registrazione da sottoporre alla revisione dell' Arciconfraternita;
- e) ha la responsabilità diretta dei registri di accettazione e soddisfacimento delle Sante Messe;
- f) in qualità di Rettore della Chiesa provvede alla regolare ufficiatura, nella Chiesa della Misericordia, in conformità con le Leggi Liturgiche e le disposizioni impartite dall' Autorità Ecclesiastica.

La nomina del Correttore è deliberata dal Magistrato, in conformità a quanto previsto dal canone 324, paragrafo secondo, del Codice di Diritto Canonico, e ne viene informato l' Ordinario del luogo.

CAPO VI – ELEZIONE DEL MAGISTRATO, DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E DEL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

ART.27

La elezione delle cariche istituzionali, sarà effettuata, di regola, nel mese di Maggio presso la sede dell' Arciconfraternita. Al momento elettivo sovrintende la Commissione Elettorale così come indicato alla lettera e) dell'Art. 17. I membri della Commissione Elettorale devono possedere un'anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita di almeno cinque anni. Detti membri non possono essere inclusi nell'elenco dei candidati. La Commissione Elettorale assume anche le funzioni di Seggio elettorale. In caso di elezioni anticipate la Commissione Elettorale viene nominata dall'Assemblea straordinaria convocata dal Presidente del Collegio dei Probi Viri, nel corso della quale verrà stabilita anche la data delle elezioni.

Sono eleggibili alle cariche istituzionali tutti coloro che fanno parte del corpo elettorale dell' Arciconfraternita.

Sono ineleggibili alle cariche istituzionali tutti coloro che sono in qualsivoglia rapporto economico con l'Arciconfraternita; Sono ineleggibili, contemporaneamente, due o più iscritti con legami di affinità e parentela fino al terzo grado incluso.

Nell'ambito dell'Arciconfraternita vige il principio della non sovrapposibilità delle cariche.

I compiti della Commissione Elettorale nonché le modalità dello svolgimento della consultazione elettorale, sono definiti dall' apposito regolamento.

La Commissione Elettorale, unitamente al Collegio dei Probi Viri, dirimerà le controversie in materia elettorale, quando non diversamente specificato dal presente

Statuto.

La Commissione Elettorale decade nel momento in cui il Magistrato si riunisce per la prima volta.

ART.28

I componenti gli organi dell'Arciconfraternita che per tre successive adunanze rimangono assenti senza dichiarato e giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dall'ufficio e saranno sostituiti. La decadenza sarà deliberata dal Magistrato.

CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.29

La proposta di modifica o riforma dello Statuto è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore a un decimo degli associati. La mozione è esaminata dal Magistrato e presentata all'Assemblea dal primo firmatario. La proposta di modifica o riforma dello Statuto può essere altresì presentata dal Magistrato, che la propone all'Assemblea.

Il Proposto deve pertanto convocare l'Assemblea in via straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli oggetto di riforma nonché con la sintetica indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è comunicato con le modalità e nei termini di cui all'art.17 e con le indicazioni di cui al comma precedente.

Per la validità delle delibere di modifiche statutarie, valgono le disposizioni di cui al precedente art.20.

Non possono essere oggetto di riforma, se non all'unanimità di voti degli associati, gli articoli del Capo I, i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia dell'Arciconfraternita.

ART.30

L'eventuale scioglimento dell'Arciconfraternita è di esclusiva competenza dell'Assemblea, all'uopo convocata in seduta straordinaria, esclusivamente in prima convocazione, attraverso l'invio di comunicazione scritta a tutti gli iscritti dell'Arciconfraternita, per informarli dell'Assemblea straordinaria, del giorno, dell'ora, del luogo e dell'esclusivo argomento trattato; dovranno essere inoltre rispettate le modalità di pubblicità previste dall'art. 17.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria convocata a tale

esclusivo scopo dal Proposto.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art.21, comma 3 del Codice Civile.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi tra coloro che sono stati iscritti all'Arciconfraternita stessa.

ART.31

A seguito dello scioglimento i beni residui dell'Arciconfraternita, fatto salvo quanto previsto dall' art. 20, sono devoluti ad altra Associazione di volontariato senza fini di lucro, di ispirazione cattolica, preferibilmente a carattere locale, che persegua fini di carità analoghi a quelli dell' Arciconfraternita.

ART.32

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre disposizione di legge vigenti in materia.

CAPO VIII- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.33

Le disposizioni del presente Statuto avranno effetto a decorrere dalla data di approvazione dello stesso da parte della competente Autorità Regionale.

ART.34

Con l'approvazione, da parte del Consiglio uscente dell' Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, del presente Statuto, tutti gli organi istituzionali elettivi permangono in regime di *prorogatio* e rimangono in carica con le competenze e le funzioni che il nuovo Statuto assegna loro, fermo restando che le competenze dell' Assemblea, eccezion fatta per quanto previsto dall' art. 35 del presente Statuto, sono svolte dal Consiglio uscente dell' Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, fino al termine dell' iter riguardante la prima elezione che rinnoverà le cariche istituzionali. Il Proposto uscente provvederà a convocare l'Assemblea per la nomina della Commissione Elettorale e le successive elezioni, secondo le nuove norme, entro novanta giorni dalla suddetta data di approvazione. Il Regolamento della Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, approvato dal Consiglio dell' Arciconfraternita in data 09.03.1984 e reso esecutivo dalla Regione Toscana, organo di controllo, in data 14.07.1984, successive modifiche ed integrazioni, permane nella sua validità, eccezion fatta per quegli articoli in cui risulta incompatibile con il presente Statuto; in particolare, in materia elettorale ed in riferimento ai provvedimenti disciplinari, vale quanto previsto dal presente Statuto e le parti del citato Regolamento che si riferiscono ad esse, sono espressamente decadute.

ART.35

La Commissione Elettorale ha fra i suoi compiti quelli di :

- a) nominare nel proprio ambito il Presidente e il Segretario;
- b) mantenere aperto il seggio, ininterrottamente dalle ore 7.00 alle ore 20,00;
- c) ricevere ed esaminare le proposte di candidatura (singole o di gruppo) con modalità che la commissione elettorale stessa provvederà a redigere; dette candidature dovranno pervenirgli dal novantesimo al sessantesimo giorno precedenti alla data fissata per l'elezione delle cariche istituzionali. Per essere ritenuta validamente presentata ogni singola proposta di candidatura deve essere sottoscritta da almeno cinque iscritti aventi diritto al voto; nel caso di candidature di gruppo, la sottoscrizione dovrà essere di cinque iscritti aventi diritto al voto, moltiplicata per il numero di candidati. È vietata la sottoscrizione per più candidati;
- d) almeno cinquanta giorni prima della data fissata per l'elezione delle cariche istituzionali verificare le condizioni di eleggibilità di ogni singola proposta di candidatura e comunicare all'interessato l'esito positivo della verifica; nel caso di verifica con espressione di non eleggibilità, la Commissione Elettorale dovrà chiaramente esprimere le motivazioni del diniego e notificarlo a mezzo raccomandata A/R al domicilio dell'interessato; contro tale diniego l'interessato ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probi Viri entro dieci giorni dalla data dell'invio della notifica e comunque entro trenta giorni dalla data stabilita per l'elezione; Il Collegio dei Probi Viri, valutati i termini del ricorso, comunicherà all'interessato l'esito del giudizio definitivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata al suo domicilio. Tale giudizio è inappellabile;
- e) predisporre l'elenco dei candidati eleggibili contenente un numero almeno doppio rispetto ai componenti effettivi l'organo elettivo, in ordine alfabetico, completo dei dati anagrafici e suddiviso per organo elettivo.
- f) rendere pubblico il suddetto elenco mediante affissione all'Albo dell'Arciconfraternita almeno venti giorni prima della data stabilita per l'elezione delle cariche istituzionali;
- g) predisporre il Seggio elettorale, accertare l'identità degli aventi diritto al voto, sovraintendere alle operazioni di voto, eseguire pubblicamente lo scrutinio delle schede, redigere e sottoscrivere il Verbale conclusivo delle elezioni, proclamare gli eletti e pubblicarne l'elenco all'Albo dell'Arciconfraternita;
- h) informare gli eletti e convocarli, mediante nota scritta entro sette giorni dalla

data della elezione, alla prima riunione dell'organo elettivo.

Saranno considerate valide le schede contenenti i nominativi dei candidati in numero non superiore a quelli da eleggere.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. A

parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita; In caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato anagraficamente più anziano.

ART.36

Gli iscritti all'Arciconfraternita manterranno invariati i diritti acquisiti con il precedente Statuto. Con l'approvazione del presente Statuto, è abrogato il precedente Statuto approvato dal Consiglio dell' Arciconfraternita di Misericordia di Lucca in data 01.04.1982, modificato in data 21.01.1983 e 13.04.1983, reso esecutivo dalla Regione Toscana, organo di controllo, in data 19.07.1983, successive modifiche ed integrazioni.